

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

la Scuola Normale Superiore (CF 80005050507) con sede in Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126, Pisa (PI), rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Luigi Ambrosio (di seguito, "SNS"),

E

l'Istituto Italiano per la Storia antica (CF 80203850583), con sede in Via Milano 76, 00184, Roma (RM), rappresentata dal Presidente pro-tempore, Prof. Andrea Giardina (di seguito, "IISA"),
di seguito indicati, singolarmente o congiuntamente, anche come "Parte" o "Parti".

PREMESSO CHE

- a) La SNS è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R.D. 1592 del 1933, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto "ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle "scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni e le potenzialità di sviluppo, anche nell'ambito della Terza Missione (...) A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno";
- b) ai sensi dell'art. 8, comma 5, del proprio Statuto, la SNS "incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.";
- d) l'IISA promuove ricerche scientifiche e attività culturali nel campo degli studi storici sul mondo antico. L'accezione di "Storia antica" adottata è molto ampia: comprende infatti la storia del Vicino Oriente Antico, della Grecia dall'età arcaica all'età ellenistica, di Roma e del mondo romano dall'età arcaica al Tardoantico;
- e) il suddetto campo di indagine costituisce un'importante area di interesse comune per le Parti, come dimostrano molteplici iniziative intraprese dai due enti nel corso degli anni: seminari, conferenze, convegni, progetti editoriali, premi, borse di studio;
- f) con la presente convenzione le Parti intendono formalizzare una collaborazione scientifica in particolare nel campo della storia politica, istituzionale e amministrativa del mondo romano tardoantico esistente la convergenza di risorse e di esperienze.

VISTO

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per sviluppare attività di ricerca e di studio nel settore inerente la storia politica, istituzionale e amministrativa del mondo romano tardoantico al fine di rafforzare il ruolo della SNS e dell'IISA quali punti di riferimento nazionali e internazionali per gli studi sul tardoantico.

La collaborazione potrà concretizzarsi nella pubblicazione di monografie e nell'organizzazione di seminari. Queste attività potranno essere definite con specifici e formali scambi di corrispondenza nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.

Le Parti potranno promuovere l'attivazione di assegni di ricerca annuali o progetti di ricerca cofinanziati che saranno definiti con separati e specifici accordi.

Art. 2 Modalità di realizzazione della collaborazione

Le Parti convengono che la collaborazione di cui all'art. 1 sarà svolta con le modalità previste dalla rispettiva normativa interna, compatibilmente col rispetto delle esigenze didattiche di ciascuna delle Parti.

Il personale docente e ricercatore e gli allievi/studenti di ciascuna delle Parti sarà invitato a svolgere attività di studio e ricerca presso l'altra Parte in conformità a specifiche pattuizioni che saranno definite dai Responsabili indicati al successivo art. 5. L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte presso la sede dell'altra non implica alcun vincolo di subordinazione e il personale stesso manterrà, a tutti gli effetti e ove esistente, il rapporto di lavoro / collaborazione con il rispettivo Ateneo di appartenenza. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Art. 3 Costi

Ciascuna Parte sosterrà le spese e gli oneri per l'adempimento delle attività di propria spettanza da realizzarsi in base alla presente Convenzione. In particolare, ciascuna Parte sosterrà le spese relative al proprio personale che svolgerà l'attività presso la sede dell'altra, incluse le spese di missione (viaggi e pasti), ad eccezione dei costi relativi alle attrezzature e al materiale scientifico che sarà messo a disposizione della Parte ospitante.

Art. 4 Sicurezza, coperture assicurative e responsabilità

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili

dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008.

Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008, DI n. 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, convengono che:

- ognuna delle Parti garantisce le coperture assicurative di legge al proprio personale e agli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte: (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
- il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;
- potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Il personale e gli allievi/studenti di ciascuna delle Parti che si rechino presso l'altra Parte, al fine di svolgere attività scientifiche che implicano la frequentazione continuativa e duratura dei laboratori, sarà equiparato a soggetto distaccato ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 81/2008. In tal caso, ciascuna Parte ospitante si impegna a provvedere alla formazione prevista e a fornire ai dipendenti dell'altra Parte ospitati, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle attività lavorative e alle attrezzature utilizzate presso i propri locali e alla sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 5 Responsabili scientifici

Responsabili scientifici per l'attuazione della Convenzione sono, per la SNS, il prof. Fabrizio Oppedisano, professore associato di storia romana, e per l'IISA il presidente, prof. Andrea Giardina, professore emerito della SNS.

Art. 6 Diffusione, protezione e proprietà dei risultati

Nell'ambito della presente Convenzione le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati (pubblicazioni, convegni, seminari, etc.). In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le

attività e i relativi prodotti di ricerca sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

La proprietà dei risultati spetta alla parte che li ha generati; nell'ipotesi in cui i risultati siano generati con l'apporto congiunto delle Parti, la proprietà sui medesimi sarà attribuita secondo le quote stabilite dalle Parti in proporzione al contributo apportato dal personale di ciascuna Parte. Con eventuale separato accordo le Parti potranno disciplinare le forme di utilizzazione e di sfruttamento dei risultati.

Art. 7 Trattamento dei dati e riservatezza

Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui alla presente Convenzione. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali necessari all'esecuzione delle attività derivanti dalla presente Convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali di interesse pubblico e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 8 Durata, rinnovo e recesso

La Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data della stipula e può essere rinnovata o modificata esclusivamente mediante accordo scritto delle Parti. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente con un preavviso scritto di almeno quattro mesi tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine ai sensi del D.M. 17/6/2014, assolta dalla SNS, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto,

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore,

il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio (*)

Firmato digitalmente da: Luigi
Ambrosio
Data: 17/02/2023 11:36:38

Firenze, data della firma digitale

Per l'Istituto Italiano per la Storia antica

il Presidente, f.to Prof. Andrea Giardina (*)

Firmato digitalmente da

ANDREA GIARDINA

C = IT
Data e ora della firma:
28/02/2023 11:42:39

(*) Sottoscrizione apposta in formato digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..